Parlamento europeo
2024-2029

Commissione giuridica

2026/0044(COD)

18.6.2026

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1753 per quanto riguarda le modifiche, adottate il 14 luglio 2025 dall'Assemblea dell'Unione di Lisbona, del regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
(COM(2026)0069 – C10-0030/2026 – 2026/0044(COD))

Commissione giuridica

Relatore: Dainius Žalimas

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1753 per quanto riguarda le modifiche, adottate il 14 luglio 2025 dall'Assemblea dell'Unione di Lisbona, del regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
(COM(2026)0069 – C10-0030/2026 – 2026/0044(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2026)0069),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0030/2026),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione giuridica (A10-0000/2026),

1. adotta la posizione in prima lettura riportata di seguito;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Visto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],	***soppresso***

[1] GU C , , pag. .

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione è parte contraente dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche. Il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] stabilisce le norme e le procedure relative alle azioni dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra.	(1) L'Unione è parte contraente dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche***[1 bis] ("atto di Ginevra")***. Il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] stabilisce le norme e le procedure relative alle azioni dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra.
_____	_____
	[1bis] GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/1754/oj.
[2] Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1753/oj)	[2] Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1753/oj).

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) L'atto di Ginevra protegge le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine protette, le indicazioni

geografiche protette e le indicazioni geografiche ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché le indicazioni geografiche protette ai sensi del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], che sono congiuntamente denominate "indicazioni geografiche" nel regolamento (UE) 2019/1753. È opportuno garantire che la corrispondenza tra le indicazioni geografiche protette nell'ambito del sistema dell'Unione, da un lato, e le registrazioni delle rispettive indicazioni geografiche dell'Unione e degli Stati membri nel registro internazionale a norma dell'atto di Ginevra ("registro internazionale"), dall'altro, possa essere mantenuta in caso di modifica delle indicazioni geografiche protette nell'ambito del sistema dell'Unione.

[1 bis] Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 (GU L, 2023/2411, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj).

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il 14 luglio 2025, nel corso della ***sessantaseiesima*** serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'***OMPI***	(2) Il 14 luglio 2025, nel corso della ***66ª*** serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'Organizzazione mondiale

(Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale***)***, l'Assemblea dell'Unione di Lisbona ha adottato modifiche del regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine e dell'atto di Ginevra[3] dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (***di seguito*** "regolamento di esecuzione comune")[4]. Le nuove norme ***entreranno*** in vigore il 1º luglio 2026.

della proprietà intellettuale ***(OMPI)***, l'Assemblea dell'Unione di Lisbona ha adottato modifiche del regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine e dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ("regolamento di esecuzione comune"). Le nuove norme ***entrano*** in vigore il 1º luglio 2026.

[3] Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/1754/oj; regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona e dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona (in vigore il 14 luglio 2023, ELI: https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/textdetails/19813).

[4] Testo della modifica: LI/A/42/2; Relazione di sintesi della riunione dell'Assemblea di Lisbona del 14 luglio 2025, che comprende la decisione di approvazione dell'emendamento A/66/10.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) A seguito dell'adozione ***delle*** modifiche del regolamento di esecuzione comune ***da parte dell'Assemblea dell'Unione di Lisbona il 14 luglio 2025***, è opportuno ***che diverse disposizioni del*** regolamento (UE) 2019/1753 ***siano***	(3) A seguito dell'adozione ***di tali*** modifiche del regolamento di esecuzione comune, è opportuno ***modificare il*** regolamento (UE) 2019/1753, permettendo così all'Unione di ***adempiere ai suoi obblighi in quanto*** parte contraente

modificate entro la data di entrata in vigore di tali modifiche, onde garantire uniformità e coerenza tra il regolamento (UE) 2019/1753 e il regolamento di esecuzione comune aggiornato, permettendo così all'Unione di ***continuare a essere una*** parte contraente dell'atto di Ginevra ***pienamente operativa***.

dell'atto di Ginevra ***e di avvalersi delle nuove opzioni procedurali previste dal regolamento di esecuzione comune modificato***.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) In particolare, ***a norma della nuova*** regola 15 del regolamento di esecuzione comune, le parti contraenti potranno presentare domande di iscrizione nel registro internazionale dei seguenti nuovi tipi di modifiche: modifica del nome di ***una denominazione di origine o di*** un'indicazione geografica registrata ***a norma dell'atto di Ginevra***, modifica del tipo di bene o ***prodotto*** e modifica della descrizione delle informazioni riguardanti la qualità, la reputazione o le caratteristiche ***della denominazione di*** origine o dell'indicazione geografica ***in questione*** di cui alla regola 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune.	(4) In particolare, ***conformemente alla*** regola 15 ***modificata*** del regolamento di esecuzione comune, ***oltre all'attuale elenco di possibili modifiche, che comprende, tra l'altro, modifiche della zona geografica e modifiche del beneficiario,*** le parti contraenti potranno presentare domande di iscrizione nel registro internazionale dei seguenti nuovi tipi di modifiche: modifica del nome di un'indicazione geografica registrata, modifica del tipo di bene o ***di beni*** e modifica della descrizione delle informazioni riguardanti la qualità, la reputazione o le caratteristiche ***dell'***origine o dell'indicazione geografica di cui alla regola 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Attualmente le procedure ***di cui al*** regolamento (UE) 2019/1753 non ***si applicano alle*** domande di modifica.	(5) Attualmente le procedure ***previste dal*** regolamento (UE) 2019/1753 non ***contemplano*** domande di modifica.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) È pertanto necessario ***definire*** le procedure ***volte a*** permettere ***l'esecuzione di tali domande da parte dell'***Unione. Le domande di modifica presentate dall'Unione dovrebbero riguardare ***le proprie denominazioni di origine o indicazioni geografiche e le denominazioni di origine o*** le indicazioni geografiche degli Stati membri ***cui è stato consentito di essere membri dell'atto di Ginevra,*** per le quali la Commissione o l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (***di seguito*** "Ufficio") è l'autorità competente.	(6) È pertanto necessario ***stabilire*** le procedure ***appropriate*** per permettere ***all'***Unione ***di presentare domande di modifica del registro internazionale di cui alla regola 15 modificata del regolamento di esecuzione comune***. Le richieste di modifica presentate dall'Unione dovrebbero riguardare ***tutte*** le indicazioni geografiche ***dell'Unione e*** degli Stati membri ***iscritte nel registro internazionale*** per le quali la Commissione o***, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali,*** l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ("Ufficio") è l'autorità competente ***ai sensi dell'atto di Ginevra***.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) In particolare, per mantenere la corrispondenza tra le registrazioni delle indicazioni geografiche dell'Unione e

degli Stati membri nel registro internazionale a norma dell'atto di Ginevra e le indicazioni geografiche protette nel sistema dell'Unione, è opportuno prevedere un meccanismo che consenta alla Commissione o, se del caso, all'Ufficio di garantire la corrispondenza delle registrazioni nel registro internazionale in caso di modifiche del disciplinare dell'indicazione geografica protetta nel sistema dell'Unione. Inoltre, anche le modifiche della zona geografica dell'indicazione geografica registrata a norma dell'atto di Ginevra, che erano già incluse tra le modifiche consentite a norma della regola 15 del regolamento di esecuzione comune prima della sua modifica, dovrebbero rientrare in tale meccanismo. Le modifiche di cui alla regola 15 del regolamento di esecuzione comune che non incidono sul disciplinare di un'indicazione geografica protetta nel sistema dell'Unione, come ad esempio le modifiche dei beneficiari, non dovrebbero invece rientrare in tale meccanismo, in quanto non incidono sulla corrispondenza tra le indicazioni geografiche protette nel sistema dell'Unione e le registrazioni a norma dell'atto di Ginevra.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È opportuno operare una distinzione tra due ***tipi*** di modifiche. ***Per quanto riguarda le modifiche del nome, del tipo di prodotto o della zona geografica di una denominazione di origine protetta, di un'indicazione geografica protetta o*** di un'indicazione geografica, ***protette*** a norma del	(7) È opportuno operare una distinzione tra due ***gruppi*** di modifiche ***del disciplinare*** di un'indicazione geografica, ***protetta nel sistema dell'Unione*** a norma del regolamento (UE) 2024/1143 o del regolamento (UE) 2023/2411, ***che possono comportare una modifica della corrispondente indicazione geografica***

regolamento (UE) 2024/1143 o del regolamento (UE) 2023/2411, ***trattandosi di elementi costitutivi delle denominazioni di origine e delle*** indicazioni geografiche nel sistema dell'atto di Ginevra, la Commissione dovrebbe avere l'obbligo di chiedere la modifica della corrispondente ***denominazione di origine o*** indicazione geografica iscritta nel registro internazionale, una volta approvata la modifica nel sistema dell'Unione.

registrata a norma dell'atto di Ginevra. Il primo gruppo di modifiche è quello che comporta una discrepanza sostanziale tra le indicazioni geografiche ***registrate*** nel sistema dell'atto di Ginevra ***e quelle protette nel sistema dell'Unione. Le modifiche del disciplinare riguardanti il nome dell'indicazione geografica o la classificazione del prodotto che comportano una modifica del tipo di bene o di beni a norma dell'atto di Ginevra dovrebbero rientrare in questo gruppo. Al fine di mantenere la corrispondenza tra le indicazioni geografiche protette conformemente al diritto dell'Unione e le corrispondenti indicazioni geografiche registrate a norma dell'atto di Ginevra***, la Commissione ***o, se del caso, l'Ufficio*** dovrebbe ***pertanto*** avere l'obbligo di chiedere la modifica della corrispondente indicazione geografica iscritta nel registro internazionale, una volta approvata la modifica nel sistema dell'Unione***, a meno che lo Stato membro di origine non indichi che non desidera più mantenere la registrazione internazionale e ne chieda la cancellazione. In tali casi, affinché la registrazione internazionale sia cancellata, lo Stato membro di origine dovrebbe presentare la domanda alla Commissione o, se del caso, all'Ufficio, entro la data in cui è stata approvata la modifica dell'indicazione geografica nel sistema dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***Le informazioni*** riguardanti la qualità, la reputazione o le caratteristiche ***[della denominazione di origine o***	(8) ***Il secondo gruppo di modifiche è costituito da quelle che non comportano necessariamente una discrepanza***

dell'indicazione geografica***/ sono invece un elemento facoltativo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche*** nel sistema ***dell'atto di Ginevra***. La domanda di modifica ***di tali elementi della denominazione di origine o dell'***indicazione geografica iscritta nel registro internazionale dovrebbe essere possibile, su iniziativa dello Stato membro di origine della ***denominazione di origine o dell'***indicazione geografica, una volta approvata la modifica nel sistema dell'Unione.

sostanziale tra le indicazioni geografiche registrate nel sistema dell'atto di Ginevra e le indicazioni geografiche protette nel sistema dell'Unione. Le modifiche della zona geografica o degli elementi riguardanti la qualità, la reputazione o le caratteristiche dell'indicazione geografica ***protetta*** nel sistema ***dell'Unione dovrebbero essere incluse in tale gruppo***. La domanda di modifica ***delle informazioni riguardanti un'***indicazione geografica iscritta nel registro internazionale ***a seguito della modifica del disciplinare in relazione agli elementi riguardanti la qualità, la reputazione o le caratteristiche di un'indicazione geografica protetta nel sistema dell'Unione*** dovrebbe essere possibile, su iniziativa dello Stato membro di origine della ***pertinente*** indicazione geografica ***registrata nel sistema dell'atto di Ginevra***, e una volta approvata la modifica nel sistema dell'Unione.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) ***Alla luce di quanto precede, è necessario stabilire procedure appropriate nell'ambito del regolamento (UE) 2019/1753 per adattarlo alle nuove norme dell'atto di Ginevra.***	(9) ***L'Unione dovrebbe poter rifiutare la protezione quando alla Commissione o, se del caso, all'Ufficio sono notificate, a norma della regola 15, paragrafo 3, o della regola 18, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune, modifiche o rettifiche di indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale su richiesta di un paese terzo, rispetto al quale le parti contraenti sono autorizzate a dichiarare, a norma della regola 15, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione comune, di non poter garantire la protezione a causa***

	della modifica o dopo la rettifica. Sarebbe opportuno valutare tali modifiche o rettifiche nell'ambito della procedura già esistente da applicare a seguito delle notifiche alla Commissione o, se del caso, all'Ufficio della registrazione delle indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale. Tuttavia, al fine di evitare oneri eccessivi e sproporzionati, tale procedura dovrebbe essere obbligatoria solo per le modifiche del nome e del tipo di bene o di beni relative a indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale. Per le rettifiche o le modifiche delle informazioni, la procedura dovrebbe essere avviata solo su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione o, se del caso, dell'Ufficio.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Tali modifiche sono necessarie per consentire all'Unione di adempiere agli obblighi previsti dall'atto di Ginevra.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Inoltre, ***a fini*** di semplificazione e di ***economia*** delle procedure, è opportuno sopprimere l'obbligo per gli Stati membri	(11) Inoltre, ***per motivi*** di semplificazione e di ***efficienza*** delle procedure, è opportuno sopprimere

che erano parti dell'accordo di Lisbona prima dell'adesione dell'Unione all'atto di Ginevra di trasmettere alla Commissione qualsiasi notifica effettuata dall'Ufficio internazionale nell'ambito ***dell'***accordo ***di Lisbona*** e l'obbligo per la Commissione di trasmettere tali notifiche a tutti gli altri Stati membri.	l'obbligo per gli Stati membri che erano parti ***contraenti*** dell'accordo di Lisbona ***per la protezione delle denominazioni di origine e per la loro registrazione internazionale*** prima dell'adesione dell'Unione all'atto di Ginevra di trasmettere alla Commissione qualsiasi notifica effettuata dall'Ufficio internazionale nell'ambito ***di tale*** accordo e l'obbligo per la Commissione di trasmettere tali notifiche a tutti gli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, nei casi specifici di cui ***all'articolo 30 del*** regolamento (UE) 2023/2411 la Commissione dovrebbe poter avocare a sé dall'Ufficio il potere decisionale in merito ***alla*** registrazione***, alla modifica e alla cancellazione delle denominazioni di origine e*** delle indicazioni geografiche dell'Unione ***europea*** o dei suoi Stati membri e in merito alla protezione, al rifiuto di protezione, ***alla modifica e all'invalidazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche*** di un paese terzo. La ragione di ciò risiede in particolare nel fatto che la registrazione dell'indicazione geografica proposta potrebbe essere contraria all'ordine pubblico o che tale registrazione o il rigetto della domanda potrebbe pregiudicare le relazioni commerciali o esterne dell'Unione.	(12) Per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, nei casi specifici di cui ***al*** regolamento (UE) 2023/2411 la Commissione dovrebbe poter avocare a sé dall'Ufficio il potere decisionale in merito ***alle domande di*** registrazione delle indicazioni geografiche dell'Unione ***nel registro internazionale, in merito alle modifiche e alle cancellazioni delle registrazioni di indicazioni geografiche dell'Unione*** o dei suoi Stati membri e in merito alla protezione, al rifiuto di protezione, ***alle modifiche, alle rettifiche e alle invalidazioni di una registrazione internazionale*** di un paese terzo. La ragione di ciò risiede in particolare nel fatto che la registrazione dell'indicazione geografica proposta potrebbe essere contraria all'ordine pubblico o che tale registrazione o il rigetto della domanda potrebbe pregiudicare le relazioni commerciali o esterne dell'Unione.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) La legislazione dell'Unione in materia di indicazioni geografiche è stata ***recentemente*** riformata dal regolamento (UE) 2024/1143 ***del Parlamento europeo e del Consiglio***[5], il quale istituisce un quadro ***unificato*** per le indicazioni geografiche nell'Unione, rafforzando la protezione e il riconoscimento di prodotti quali vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. Tale regolamento ha modificato i regolamenti (UE) n. 1308/2013 ***e (UE) 2019/787*** e ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012. I riferimenti ai regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787 dovrebbero pertanto essere sostituiti da riferimenti al regolamento (UE) 2024/1143.	(13) La legislazione dell'Unione in materia di indicazioni geografiche è stata riformata dal regolamento (UE) 2024/1143, il quale istituisce un quadro ***uniforme*** per le indicazioni geografiche ***per quanto riguarda i vini, le bevande spiritose e i prodotti agricoli*** nell'Unione, rafforzando la protezione e il riconoscimento di prodotti quali vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. Tale regolamento ha modificato i regolamenti (UE) n. 1308/2013***[1 bis]*** ***e (UE) 2019/787***[1 ter] ***del Parlamento europeo e del Consiglio*** e ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012 ***del Parlamento europeo e del Consiglio***[1 quater]. I riferimenti ai regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787 dovrebbero pertanto essere sostituiti da riferimenti al regolamento (UE) 2024/1143.

[5] Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).

[1 bis] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e

che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

[1 ter] Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/oj).

[1 ter] Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj).

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Al fine di consentire ai titolari di diritti nell'Unione di beneficiare quanto prima del diritto di richiedere modifiche delle registrazioni a norma dell'atto di Ginevra, nonché di consentire quanto prima all'Unione di rifiutare la

	protezione a norma dell'atto di Ginevra a seguito di una modifica apportata da un'altra parte contraente dell'atto di Ginevra, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione,

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2019/1753
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
le denominazioni ***di origine ai sensi dell'Atto di Ginevra, incluse le denominazioni*** di origine e le indicazioni geografiche dei vini***, delle bevande spiritose*** e dei prodotti agricoli ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio*; e	***a)*** le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ***ai sensi dell'Atto di Ginevra;***
	b) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini e dei prodotti agricoli***, nonché le indicazioni geografiche delle bevande spiritose,*** ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio*; e

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2019/1753
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali ai sensi del	***c)*** le indicazioni geografiche ***protette*** per i prodotti artigianali e industriali ai

regolamento (UE) 2023/2411.	sensi del regolamento (UE) 2023/2411 ***del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis]***.
	[1 bis] Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 (GU L, 2023/2411, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj).

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2019/1753
Articolo 1 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
	"2 bis. Per quanto riguarda le denominazioni di origine relative ai prodotti artigianali e industriali che sono oggetto di una registrazione internazionale, la protezione nell'Unione è intesa come specificato agli articoli 6 e 40 del regolamento (UE) 2023/2411."

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) è ***aggiunto*** il seguente articolo 2 bis:	(2) è ***inserito*** il seguente articolo 2 bis:

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2019/1753
Articolo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Modifiche delle indicazioni geografiche nel registro internazionale	Modifiche delle ***registrazioni di*** indicazioni geografiche ***dell'Unione e degli Stati membri*** nel registro internazionale

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2019/1753
Articolo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A seguito dell'***adozione***, conformemente al diritto dell'Unione, di una modifica del nome***, della*** classificazione del prodotto o ***della zona geografica di denominazioni di origine protetta, indicazioni geografiche protette o*** indicazioni geografiche originarie dell'Unione e protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143 o del regolamento (UE) 2023/2411, la Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio, presenta	1. A seguito dell'***approvazione***, conformemente al diritto dell'Unione, di una modifica del ***disciplinare concernente il*** nome ***o la*** classificazione del prodotto o ***che implichi una modifica del tipo di bene o di beni a norma dell'Atto di Ginevra di*** indicazioni geografiche originarie dell'Unione e protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143 o del regolamento (UE) 2023/2411, la Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio, presenta

all'Ufficio internazionale le domande di modifica del nome***,*** del tipo di ***prodotto o della zona geografica:***	all'Ufficio internazionale le domande di modifica del nome ***o*** del tipo ***di bene o di beni***

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2019/1753
Articolo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) della corrispondente ***denominazione di origine o*** indicazione geografica ***che è stata*** iscritta nel registro internazionale ***su richiesta della Commissione o dell'Ufficio;***	della corrispondente indicazione geografica iscritta nel registro internazionale***.***

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2019/1753
Articolo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) della corrispondente denominazione di origine o indicazione geografica che è stata iscritta nel registro internazionale su richiesta di uno Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2019/1753
Articolo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione o, se del caso, l'Ufficio sono esentati dall'obbligo di richiedere una modifica conformemente al paragrafo 1 nel caso in cui lo Stato membro di origine dell'indicazione geografica in questione, entro la data in cui la modifica del disciplinare dell'indicazione geografica è stata approvata nel sistema dell'Unione, chieda alla Commissione o, se del caso, all'Ufficio di cancellare la corrispondente registrazione nel registro internazionale conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2019/1753
Articolo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Su richiesta di uno Stato membro, a seguito dell'***adozione***, conformemente al diritto dell'Unione, di una modifica di ***denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette o*** indicazioni geografiche originarie dell'Unione e protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143 o del regolamento (UE) 2023/2411, la Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio, può	2. Su richiesta di uno Stato membro, a seguito dell'***approvazione***, conformemente al diritto dell'Unione, di una modifica ***del disciplinare per quanto riguarda la zona geografica o gli elementi riguardanti la qualità, la reputazione o le caratteristiche*** di indicazioni geografiche originarie dell'Unione e protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143 o del regolamento (UE) 2023/2411, la Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti

presentare all'Ufficio internazionale le domande di modifica delle informazioni riguardanti la qualità, la reputazione o le caratteristiche, di cui alla regola 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune, della corrispondente ***denominazione di origine o*** indicazione geografica iscritta nel registro internazionale e di cui al paragrafo 1***, lettere a) e b)***.	artigianali e industriali, l'Ufficio, può presentare all'Ufficio internazionale le domande di modifica ***della zona geografica o*** delle informazioni riguardanti la qualità, la reputazione o le caratteristiche, di cui alla regola 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune, della corrispondente indicazione geografica iscritta nel registro internazionale e di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) è ***aggiunto*** il seguente articolo 7 bis:	(4) è ***inserito*** il seguente articolo 7 bis:

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2019/1753
Articolo 7 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Modifiche ***delle*** indicazioni geografiche di paesi terzi ***iscritte*** nel registro internazionale	Modifiche ***e rettifiche in relazione alle registrazioni di*** indicazioni geografiche di paesi terzi nel registro internazionale

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2019/1753
Articolo 7 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli articoli da 4 a 7 si applicano, mutatis mutandis, a una modifica del nome o a una modifica del tipo di ***prodotto o a una modifica della zona geografica delle denominazioni di origine o delle*** indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale per le quali la parte contraente di origine, quale definita all'articolo 1, punto xv), dell'Atto di Ginevra, non è uno Stato membro, notificata alla Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, all'Ufficio, a norma della regola 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune.	1. Gli articoli da 4 a 7 si applicano, mutatis mutandis, a una modifica del nome o a una modifica del tipo di ***bene o di beni in relazione alle*** indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale per le quali la parte contraente di origine, quale definita all'articolo 1, punto xv), dell'Atto di Ginevra, non è uno Stato membro, notificata alla Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, all'Ufficio, a norma della regola 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2019/1753
Articolo 7 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio può applicare, mutatis mutandis, la procedura di cui agli articoli da 4 a 7 con riferimento a una modifica delle informazioni riguardanti le indicazioni geografiche di cui al paragrafo 1 o con riferimento a una rettifica in relazione a un'indicazione

	geografica iscritta nel registro internazionale per la quale la parte contraente di origine, quale definita all'articolo 1, punto xv), dell'Atto di Ginevra, non è uno Stato membro, che è stata notificata alla Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, all'Ufficio a norma della regola 18, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) 2019/1753
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma degli articoli 7 e 7 bis si applicano fatte salve altre disposizioni specifiche dell'Unione relative all'immissione di prodotti sul mercato e, in particolare, all'organizzazione comune dei mercati agricoli, alle norme sanitarie e fitosanitarie e all'etichettatura dei prodotti alimentari.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) è ***aggiunto*** il seguente articolo 12 bis:	(7) è ***inserito*** il seguente articolo 12 bis:

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento entra in vigore il ***ventesimo*** giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. en